



ALLEGATO 1

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per l'attuazione degli interventi di cui al Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 "Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

DPCM 15 settembre 2021.

Decreto direttoriale di rimodulazione n. 66 del 24 marzo 2026 di rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'allegato "A" e "B" del Decreto Direttoriale n. 52 del 30 marzo 2022.

ATTO DI CONCESSIONE

TRA

la **REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Territorio - Ambiente**, con sede a L'Aquila in Via S. Bernardino n. 25, nel prosieguo "**Concedente**", nella persona del Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica-DPC022, Avv. Andrea Liberatore

E

il Soggetto attuatore **ATER PESCARA** (P. IVA 00062890686), nel prosieguo "**Concessionario**", nella persona del legale rappresentante dell'Ente

IN RELAZIONE ALL' INTERVENTO "FABBRICATO ERP IN CITTA' SANT'ANGELO - Via Iannucci 3 – CUP E44F25002960005 – 3° stralcio funzionale" (quale lotto funzionale dell'intervento complessivo del valore di 2.200.000,00) – IMPORTO € 400.000;

PREMESSE

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla "Riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica" 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026", per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;

VISTO il decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

ACCERTATO che

- Il Servizio regionale DPC022, con nota RA/299297 del 19.07.2021, tenuto conto delle comunicazioni inviate da parte del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile con riferimento alla normativa sopra richiamata, aveva richiesto a tutti i Comuni della Regione ed alle cinque ATER di comunicare entro la data del 22.07.2021, i dati relativi al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di rispettiva proprietà, di ogni ente ed azienda;
- a fronte di detta richiesta i Comuni ed ATER riportati nell' Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. DPC022/228 del 29/10/2021 hanno comunicato il numero di alloggi di ERP costituenti i rispettivi patrimoni, per un totale di 19.811 alloggi;
- che i dati comunicati dai Comuni ed ATER sono stati trasmessi al Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile con nota RA/311600 del 27.07.2021, ai fini delle successive determinazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 (di seguito denominato DPCM), attuativo del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale sono stati individuati gli indicatori di riparto, su base regionale, delle risorse assegnate pari a due miliardi di euro per la riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica, stabiliti le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché effettuato il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse disponibili dal 2021 al 2026;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/228 del 29/10/2021, nel rispetto di quanto riportato all'art. 3 comma 1 del richiamato D.P.C.M. 15.09.2021, sono state approvate e pubblicate le procedure per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento assegnato con lo stesso Decreto;

RIACHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali con le quali è stato approvato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del richiamato DPC del 15.09.2021, il Piano degli interventi, nel quale sono indicati, tra l'altro, per ogni intervento, il CUP e il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DPCM, trasmesse al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. n. RA/ 14713 del 14/01/2022:

- n. DPC022 n. 312 del 23.12.2021 - approvazione programmazione regionale e relativi allegati: "Allegato A – Elenco proposte pervenute", "Allegato B – Elenco interventi ammissibili", "Allegato C – Elenco interventi non ammissibili";

- n. DPC022 n. 8 del 12.01.2022 - approvazione programmazione regionale rettificata e relativi allegati: "Allegato A.1 – Elenco proposte pervenute", "Allegato B.1 – Elenco interventi ammissibili", "Allegato C.1 – *Elenco interventi non ammissibili*";

TENUTO CONTO dei cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi riportati rispettivamente all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 e nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

VISTO il comma 5 del richiamato articolo 3 che stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, procede, con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, all'approvazione del Piano degli interventi presentato dalle regioni e province autonome con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prot. n. 52 del 30/03/2022, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DPCM 15 settembre 2021, il Piano degli interventi predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'allegato A al suddetto decreto, contenente l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento nel limite delle risorse assegnate con il citato DPCM e l'elenco di quelli eccedenti le risorse assegnate, precisando che, in ogni caso, gli interventi ammessi devono comunque prevedere la realizzazione di lotti funzionali.

VISTO l'art. 4 del richiamato D.P.C.M. 15.09.2021, che stabilisce, le modalità di erogazione delle risorse attribuite da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle regioni e da parte di queste ultime ai soggetti attuatori secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 59/2021, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:

- da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni: 30 per cento del finanziamento assegnato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 3, a titolo di anticipazione. Le regioni procederanno all'erogazione del 15 % ai soggetti attuatori nei successivi 60 giorni;
- da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni: 30 per cento del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 20 per cento degli interventi ammessi a finanziamento. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
- da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 40 per cento degli interventi ammessi a finanziamento. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
- da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a regioni e province autonome: 10 per cento del finanziamento assegnato, al raggiungimento del 100 per cento degli interventi ammessi a

finanziamento. Le regioni e le province autonome procederanno all'erogazione del saldo finale ai soggetti attuatori al completamento dei lavori e ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

VISTO l'art. 5 del richiamato D.P.C.M. 15.09.2021 con il quale viene stabilito che per gli interventi ammessi a finanziamento si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nel rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda allegata al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

VISTO il comma 2 e 3 del sopra richiamato articolo 5 che stabilisce le modalità di monitoraggio e verifiche sugli interventi, mediante l'utilizzo del sistema di "*monitoraggio delle opere pubbliche - MOP*" della "*banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP*" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, precisando che il monitoraggio degli interventi è effettuato dal soggetto attuatore con le modalità indicate nel medesimo art. 5.

RICHIAMATA la nota prot. RA/398306 del 9.10.2025 con la quale Regione Abruzzo ha chiesto al Ministero Il.TT. un parere di ammissibilità in merito alla richiesta inoltrata da parte dell'ATER di Pescara di utilizzo delle economie conseguite, pari a € 400.000,00, a chiusura dell'intervento realizzato sul fabbricato sito nel Comune di Città S. Angelo in Via Iovine ammesso a finanziamento, per poter procedere al completamento dell'intervento programmato su Via Iannucci n.3, al fine di recuperare i 6 alloggi residui non rientranti nel finanziamento concesso alla Regione Abruzzo, per limitata disponibilità delle risorse assegnate;

DATO ATTO che con nota prot n. 15142 del 4/11/2025 il predetto Ministero Il.TT. ha comunicato l'ammissibilità della proposta inoltrata in quanto in linea con le finalità del Fondo Complementare in oggetto atteso altresì che costituisce un incremento dell'offerta alloggiativa determinata dalla programmazione, richiedendo contestualmente l'approvazione della rimodulazione della programmazione regionale con aggiornamento degli allegati A e B in precedenza approvati con i richiamati Decreti Direttoriali n. 52/2022 e n. 21/2023;

VISTA la nota prot. n. 2872 del 3/03/2026, acquisita in pari data con prot. n. RA86049/26, inviata dall'ATER di Pescara con la quale è stato trasmesso:

- CUP relativo allo stralcio funzionale da realizzare;
- QTE elaborato sui modelli adottati da questa Struttura corredato da relazione tecnica;
- cronoprogramma conforme a quanto previsto nella scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021, con riferimento alle tempistiche e fasi di attuazione previste per il programma;

CONSIDERATA la nota prot. 4910 del 17/04/2026, acquisita in pari data con prot. n. RA156232/26, con la quale l'Ater di Pescara ha provveduto ad inoltrare il necessario aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento, secondo le fasi riportate all'art. 5 del presente atto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. DPC022/30 del 05/03/2026 di approvazione rimodulazione programmazione regionale con scorrimento graduatoria di cui all'allegato "B" - ATER PESCARA completamento intervento nel Comune di Città S. Angelo – Via Iannucci n. 3 – Terzo stralcio funzionale per un importo pari ad € 400.000 - CUP E44F25002960005 trasmessa al Ministero II.TT., completa di allegati, con nota prot. RA92266 del 06/03/2026;

VISTO il decreto direttoriale di rimodulazione n. 66 del 24 marzo 2026, pubblicato sul sito del Ministero II.TT. in data 09/04/2026, come comunicato dallo stesso Ministero con nota prot. 5563 del 10/04/2026, con il quale è stata approvata la modifica richiesta dalla Regione Abruzzo relativa al piano degli interventi di cui agli allegati A e B del decreto direttoriale M.II.TT.30 marzo 2022 n.52, e successiva rimodulazione approvata con decreto direttoriale M.II.TT. n.21 del 3 febbraio 2023.

CONSIDERATO che il Ministero II.TT. con nota prot. 1461 del 29.01.2026, ha precisato che il termine del 31 dicembre 2026 previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, per il raggiungimento degli obiettivi finali individuati nel cronoprogramma procedurale di cui al decreto MEF 15 luglio 2021 relativo agli interventi ammessi a finanziamento con la programmazione in oggetto, è da intendersi inclusivo dell'approvazione dei certificati di collaudo;

RITENUTO, per le motivazioni su esposte, di dover sottoscrivere la Concessione di Finanziamento relativa all'intervento suindicato da attuare da parte dell'ATER PESCARA con il finanziamento integrativo assegnato;

TUTTO QUANTO PREMESSO

tra le parti come in epigrafe rappresentate, che ai fini del presente atto eleggono domicilio presso le rispettive sedi istituzionali, si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Concessione

In attuazione di quanto previsto in premessa, qui da intendersi integralmente riportato, è assentita all'ATER PESCARA, per il successivo trasferimento delle risorse da effettuarsi secondo le modalità indicate nel presente atto, la concessione del finanziamento dell'importo complessivo di € 400.000 per la realizzazione di uno stralcio dell'intervento da realizzare dall'ATER di Pescara nel fabbricato sito nel Comune di Città S. Angelo, denominato: "**FABBRICATO ERP IN CITTA' SANT'ANGELO - Via Iannucci 3 – CUP E44F25002960005 – 3° stralcio funzionale - Importo € 400.000**" da attuare ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e successivo DPCM attuativo del 15 settembre 2021, richiamati nelle premesse;



Art. 2 - Definizioni

1. **Concedente** è da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio - Ambiente DPC, Servizio Edilizia Sociale e Scolastica - DPC022, che svolgerà le funzioni previste in Concessione così come individuate nel DPCM del 15 settembre 2021;
2. **Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile di progetto**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
3. **Responsabile Intervento** è il soggetto cui viene associata la funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" e può coincidere con il Responsabile del progetto;
4. **Concessionario** è il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;
5. **Stazione appaltante** è il soggetto di cui al punto precedente;
6. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell'art. 45 (Operatori economici) del D.Lgs 50/2016.
7. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale Cipe. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
8. **Il Dirigente regionale incaricato - Centro di Responsabilità dell'Intervento** è il Dirigente Pro Tempore del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica DPC022, competente per la materia cui è affidata la responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente la corretta esecuzione dell'intervento oggetto della presente Concessione;
9. **Soggetto attuatore** è il concessionario così come definito al precedente punto 5;
10. **OGV (obbligazione giuridicamente vincolante)** è l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto all'adempimento dell'obbligo (come da Dizionario generale dei termini di riferimento). Si precisa che le **O.G.V. per l'affidamento dell'appalto devono essere assunte obbligatoriamente entro il termine previsto nel cronoprogramma trasmesso dal Soggetto attuatore ed allegato al presente atto come Allegato A**;
11. **Intervento finanziato** si riferisce all'intervento o agli interventi specificati all'art.1 del presente atto di concessione, in ogni caso, gli interventi ammessi al finanziamento devono prevedere la realizzazione di lotti funzionali;

Art. 3 - Condizioni generali

1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.



2. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di Concessione per intervenute modifiche normative.
3. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si obbliga, altresì, a:
- garantire la realizzazione e conclusione positiva dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma trasmesso e secondo le modalità stabilite dal DPCM del 15 settembre 2021 sopra richiamato;
 - concludere l'intervento finanziato con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, restando convenuto, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che li abbiano determinati, saranno a carico del concessionario, che provvederà alla copertura della maggiore spesa con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
 - garantire la corretta realizzazione dell'intervento finanziato, di cui al presente atto di concessione e al cronoprogramma di cui all'allegato "A" di cui all'art. 5 della presente concessione. **La eventuale difformità totale o parziale dell'intervento finanziato, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;**
 - assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - a realizzare l'intervento nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
 - confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente posta in capo al Concessionario;
 - sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate, nonché dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente "Atto di concessione". Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.
4. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, con particolare riguardo alle procedure di appalto, nonché della normativa europea in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) di cui alla Decisione 2012/21/UE;

5. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.

6. **Il Concessionario è tenuto al rispetto del cronoprogramma** debitamente sottoscritto dal RUP designato e/o dal Legale Rappresentante dell'**ATER Pescara**, trasmesso con prot. n. 2872 del 03/03/2026 allegato al presente provvedimento (Allegato A – Cronoprogramma) ed elaborato secondo le fasi riportate schematicamente al successivo art. 5.

7. In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il Concessionario assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente Concessione e, con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidamenti impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 4 - Condizioni specifiche ed obblighi

1. Il Concessionario è obbligato a procedere a:

- a) nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica – DPC022 Il Responsabile dell'Intervento provvederà all'Inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, specificando che il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica – strumento attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce: "PNIC – Edilizia residenziale pubblica - ERP", ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni che si dovessero rendere necessarie, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell'Intervento;
- b) comunicare tempestivamente al predetto Dirigente Regionale competente le eventuali modifiche/variazioni dell'intervento finanziato ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
- c) comunicare al Dirigente Regionale competente ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga all'attuazione della presente Concessione progettuale e la proposta delle relative azioni correttive;
- d) rispettare il Cronoprogramma definito nell'art. 5 ed allegato al presente atto come allegato A;
- e) procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini impartiti dal MIMS e dalle successive disposizioni statali e regionali;

2. La scelta dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'intervento finanziato dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.
3. Il Concessionario, a seguito della gara di aggiudicazione dell'intervento finanziato, provvederà a comunicare al Responsabile Dirigente Regionale competente, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM 15.09.2021 e dell'art. 1 comma 2 del Decreto Direttoriale del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n. 52 del 30.03.2022, le eventuali economie di gara dovranno essere utilizzate, una volta accertata la loro non necessità per lo specifico intervento che le ha generate, ai fini del finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nell'allegato B del richiamato Decreto Direttoriale n. 52 del 30.03.2022.
4. L'avvio delle attività dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma così come definito nell'art. 5.
5. In caso di contenzioso le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno il procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 e seguenti del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
6. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso e a comunicare, al Dirigente Regionale competente, il nominativo del Responsabile del progetto, l'indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni dell'intervento finanziato ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici.
7. Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato i tempi previsti nel cronoprogramma allegato e con le modalità, le procedure indicate dal DPCM del 15 settembre 2021, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 5 - Cronoprogramma

1. Gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento riportato nell'Allegato A – Cronoprogramma trasmesso dall'**ATER Pescara**, deve rispettare le tempistiche di attuazione previste dal cronoprogramma procedurale di cui alla scheda progetto allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/07/2021 e specificato di seguito e di eventuali successivi aggiornamenti disposti dal Ministero:
 - Consegna lavori: 05/03/2026;
 - Fine lavori: 31/07/2026;
 - Certificato regolare Esecuzione: 30/09/2026;

TEMPISTICHE:

Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Concessione devono essere riconducibili alle fasi procedurali sopra riportate resta ferma la scadenza del PNC che fissa alla data del **31.12.2026**, come precisato dal Ministero II.TT. con nota prot. n. 1461 del 29.01.2026 richiamata nelle premesse, il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi finali individuati nel cronoprogramma procedurale, da intendersi inclusivo dell'approvazione del certificato di collaudo, di cui al decreto MEF 15 luglio 2021.

Art. 6 - Esecuzione dell'intervento

1. L'intervento finanziato sarà realizzato nel rispetto incondizionato dei termini temporali fissati nell'art. 5 del presente atto di concessione e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento.
2. È posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti; eventuali sanzioni da parte degli stessi o organi deputati al controllo restano a totale carico del concessionario.
3. Al Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
4. L'utilizzo delle economie conseguite in sede di aggiudicazione dei lavori è consentito esclusivamente nel caso ricorrano espressamente le condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ogni caso previa autorizzazione rilasciata da parte del Concedente, acquisito il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, su specifica richiesta del Beneficiario supportata da idonea documentazione giustificativa.
5. Nel caso di contenzioso, il Concessionario è obbligato a trasmettere una documentata relazione al Concedente, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'eventuale risoluzione bonaria del contenzioso stesso ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere comunicata, per la successiva autorizzazione, al Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell'intervento vi siano somme disponibili a tal uopo.
6. **Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo dell'intervento finanziato farà comunque carico al Concessionario.**

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione degli interventi oggetto della presente Concessione, il Concedente dispone a favore del Concessionario il trasferimento del finanziamento assentito secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 4 del DPCM 15.09.2021 di seguito riportate:
 - a) ANTICIPAZIONE, pari al **15%** del finanziamento assegnato a seguito della sottoscrizione per accettazione della presente Concessione;
 - b) RATA pari al **15 %** del finanziamento assegnato con la concessione di finanziamento, su specifica richiesta dell'Ente beneficiario corredata del provvedimento comprovante l'aggiudicazione dei contratti di appalto;
 - c) RATA nella misura massima corrispondente al 30% del finanziamento assegnato, da determinarsi sulla base dell'effettivo avanzamento dei lavori, entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse effettuato da parte del M.I.M.S. di cui all'art. 4 comma 2 lett. b del DPCM 15.09.2021. L'erogazione sarà disposta solamente ad avvenuto raggiungimento del **20%** dell'avanzamento dei lavori per ogni singolo intervento ed in ogni caso subordinata al trasferimento delle risorse da parte del M.I.M.S., di cui al citato art. 4 comma b;
 - d) RATA nella misura massima corrispondente al 30% del finanziamento assegnato, da determinarsi sulla base dell'effettivo avanzamento dei lavori, entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse

effettuato da parte del M.I.M.S. di cui all'art. 4 comma 2 lett. c del DPCM 15.09.2021. L'erogazione sarà disposta solamente ad avvenuto raggiungimento del **40%** dell'avanzamento dei lavori per ogni singolo intervento ed in ogni caso subordinata al trasferimento delle risorse da parte del M.I.M.S., di cui al citato art. 4 comma 2 lett.c;

- e) RATA di saldo del finanziamento assegnato ad ultimazione lavori. La rata di saldo, da determinarsi sulla base dell'effettiva spesa sostenuta, sarà erogata solo a seguito dell'approvazione degli atti di collaudo con trasmissione della documentazione di contabilità finale dei lavori e della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, corredata dei relativi provvedimenti di approvazione. L'erogazione della rata di saldo sarà disposta entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse effettuato da parte del M.I.M.S. di cui all'art. 4 comma 2 lett. d del DPCM 15.09.2021.
2. L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato, comunque, entro i limiti dell'importo di concessione, in sede di acquisizione delle certificazioni indicate al punto sub e). Il contributo concesso, pertanto, sarà rideterminato percentualmente, in ragione dell'eventuale minore spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto.
 3. Ai fini del trasferimento finanziario le richieste dovranno essere corredate della dichiarazione del RUP attestante l'avanzamento fisico dell'intervento e della spesa sostenuta, da rendersi in conformità alle tempistiche di attuazione previste dal cronoprogramma procedurale riportato nella scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021 ed eventuali aggiornamenti disposti dal Ministero.
 4. Tutte le erogazioni, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle stesse, restano subordinate all'effettivo trasferimento delle risorse da parte MIMS. a favore della Regione Abruzzo, nonché alle tempistiche previste dalla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale. Per tale ragione l'erogazione delle singole rate del finanziamento è da intendersi condizionata dai tempi di afflusso nel bilancio regionale e, quindi, dalla effettiva disponibilità delle somme. Al pari, occorrerà tener conto di eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente.
 5. Il trasferimento delle risorse sarà subordinato al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio in BDAP/MOP nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 7-bis del DL59/21: "*il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento*".

Art. 8 - Collaudo ed Economie

1. Per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. Uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore Generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali d'intesa con il Dipartimento Casa Italia. Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della regione o provincia autonoma e uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
3. Le economie / residui accertati in fase di collaudo, potranno essere riprogrammate da parte della Regione Abruzzo su parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel rispetto delle condizioni e modalità fissate dall'art. 3 comma 4 del richiamato DPCM 15.09.2021 e dall'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 52 del 30/03/2022.

Art. 9 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio sarà eseguito nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 5 del DPCM del 15.09.2021. Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha disposto l'applicazione del sistema di "**monitoraggio delle opere pubbliche - MOP**" della "**banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP**" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica – strumento attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce: "PNIC – Edilizia residenziale pubblica – ERP.

Art. 10 - Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente, tramite il Responsabile Regionale incaricato, può disporre ad effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato.
2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza dell'attuazione della presente concessione. Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario.
3. Il Concessionario al fine di verificare la corretta utilizzazione del finanziamento a valere sul programma è tenuto a:
 - a) fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato;
 - b) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
 - c) assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
 - d) rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
 - e) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.



4. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.
5. Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati e documenti per verificare lo stato di attuazione dell'intervento ed il rispetto del cronoprogramma.

Art. 11 - Estraneità del Concedente dai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra nonché con soggetti diversi a qualsiasi titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi, compreso il Concessionario, per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 - Divieto di sub committenza

1. E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

Art. 13 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
 - a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
 - b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.
 - c) mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale previsto dalla relativa scheda progetto di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nonché mancata alimentazione del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 9 della presente Concessione che comportano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata

sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è fissato nel rispetto delle tempistiche riportate nel cronoprogramma di cui all'Allegato A ed indicate all'art. 5 della presente Concessione.
3. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative o anche successivamente previo accollo di quanto eventualmente già sostenuto.
4. Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell'esecuzione dei compiti spettanti al concessionario, così come definiti nella presente concessione; l'entità e le modalità di determinazione delle sanzioni verranno stabilite con apposito provvedimento; le stesse verranno applicate anche in caso di gravi inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza, il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnerà più, per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.
5. Il Concedente, una volta rilevata la responsabilità per ritardo o inadempienza, procederà a mezzo di adeguati spazi digitali e materiali ad effettuare comunicazione pubblica ai cittadini Abruzzesi.
6. L'inadempienza o ritardo, inoltre, sarà motivo di menzione all'interno del fascicolo personale del Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali futuri incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli obiettivi/risultato con conseguente impossibilità di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad esse collegate. In tal senso sarà compito del Concessionario provvedere affinché l'inadempienza o ritardo trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.

Art. 14 - Rivalsa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del progetto in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 5, sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione delle misure sanzionatorie fino al de-finanziamento del Progetto, mediante il ricorso all'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Giunta Regionale.
2. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'intervento finanziato determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme eventualmente già erogate nell'arco di 30 giorni a far data dalla richiesta del Concedente.

Art. 15 - Poteri sostitutivi

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'intervento finanziato, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario *ad acta* per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di

realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'intervento finanziato, potranno essere eccezionalmente prorogati su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 16 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

Art. 17 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.

Art. 18 - Codice di comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 19 - Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.



2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.

Art. 20 - Comunicazione

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate con il presente atto.

Art. 21 - Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine, il Concessionario-Beneficiario che abbia interessi da far valere, notificherà - tramite il Dirigente Responsabile - motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedere. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'Aquila.

Art. 22 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Le pattuizioni riportate nella presente concessione sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale di dette pattuizioni se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I contenuti della presente concessione, laddove difforni dalle disposizioni delle Deliberazioni CIPE n. 127 del 22.12.201726 e n. 55 del 24.07.2019 nonché del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 6.07.2020, o ad eventuali successive modifiche e integrazioni normative o regolamentari con particolare riferimento alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalità di programmazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento, saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.
3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con successivo atto integrativo, eventuali modifiche alla presente concessione.
4. Il Concedente, al fine di ottimizzare l'esecutività della presente concessione e nel caso si renda necessario, potrà apportare, d'intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell'atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l'attuazione dell'intervento.

Art. 23 - Allegati

1. Costituiscono **allegati del presente Atto di Concessione, i documenti di seguito elencati:**



Allegato A - Cronoprogramma inviato dall'ATER PESCARA

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in forma digitale.

IL CONCESSIONARIO	IL CONCEDENTE
ATER PESCARA <i>Il Legale Rappresentante</i>	REGIONE ABRUZZO <i>Il Dirigente del Servizio DPC022</i> <i>Avv. Andrea Liberatore</i>

clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

IL CONCESSIONARIO	IL CONCEDENTE
ATER PESCARA <i>Il Legale Rappresentante</i>	REGIONE ABRUZZO <i>Il Dirigente del Servizio DPC022</i> <i>Avv. Andrea Liberatore</i>